



**REGOLAMENTO
D'ISTITUTO
DEGLI ORGANI
COLLEGIALI**
Scuola Secondaria di 1° Grado

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Scuola Secondaria di 1°

INDICE

1. PREMESSA	2
2. ORGANI COLLEGIALI.....	2
3. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (C.d.I.).....	2
4. COLLEGIO DEI DOCENTI.....	6
5. CONSIGLIO DI CLASSE.....	7
6. ASSEMBLEA DEI GENITORI.....	8
7. I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI.....	9

1. PREMESSA

Gli Organi Collegiali sono istituiti per realizzare la partecipazione dei docenti, degli studenti e dei genitori alla gestione della scuola, perché risulti una comunità educativa che interagisca con la più vasta comunità cittadina e nazionale, secondo i principi a cui si ispira, come scuola cattolica, l'Istituto Salesiano.

2. ORGANI COLLEGIALI

La partecipazione alla Comunità Educativa Scolastica si esplica attraverso:

- il Consiglio di Istituto
- la Giunta Esecutiva
- il Collegio Docenti
- il Consiglio di Classe
- l'assemblea di classe dei genitori

3. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (C.d.I.)

Art.1

Oggetto e finalità istituzionali

L'Istituto "Salesiano A.T: Maroni", per rendere efficace la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, attiva le strutture di partecipazione, tra cui il Consiglio di Istituto.

La normativa in materia di organi collegiali per le scuole paritarie, tra cui l'Istituto Salesiano, fa riferimento ai seguenti articoli legislativi:

- la legge 62/2000 all'art. 1 comma 4 lettera C, pone come condizione per il riconoscimento della parità scolastica: "*l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica*";
- il DM 267/2007 all'art. 1 comma 6 lettera C precisa che il soggetto richiedente la parità scolastica deve dichiarare: "*l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal DPR249/1998*";
- il DM 83/2008 al punto 3.4 lettera C ribadisce che le scuole che chiedono la parità devono dichiarare: "*l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica*".

Le finalità e funzioni del Consiglio di Istituto riguardano il coordinamento generale delle attività della scuola in ordine al Progetto Educativo e al Piano dell'Offerta Formativa, fatte salve le competenze dell'Ente Gestore, del Collegio docenti e dei Consigli di classe.

La composizione del Consiglio di Istituto è funzionale alle finalità della comunità educativa e allo specifico modello pedagogico-organizzativo salesiano.

Art.2

Articolazione e Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto raduna i rappresentanti eletti in ogni classe per far parte del Consiglio di Istituto. Il Consiglio risulta composto dalle seguenti figure:

Consiglieri di dritto:

- Direttore
- Coordinatore dell'attività educativa e didattica
- Economo amministratore
- Docenti Animatori

a) Consiglieri eletti:

- due rappresentanti dei docenti (eletti al collegio docenti di inizio anno)
- un genitore per classe

Il Presidente, per particolari problematiche, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza, può invitare esperti a cui, comunque, non è riconosciuto il diritto di voto.

Normalmente tutti i genitori rappresentanti dell'Assemblea dei Genitori (anche quelli non eletti) sono invitati alle sedute del Consiglio di Istituto: la titolarità di voto comunque è riservata ai genitori membri eletti del Consiglio di Istituto.

Art.3

Attribuzioni

Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Direttore, in quanto primo responsabile e garante, nei confronti dell'Ente Gestore, dell'indirizzo educativo caratterizzato dallo spirito e dallo stile di Don Bosco, cui le famiglie e i giovani intendono aderire nello scegliere la scuola salesiana.

Il C.d.I. esplica funzioni di impulso, di proposta e di verifica, su quanto concerne l'organizzazione della vita e dell'attività della scuola nelle seguenti materie e ambiti:

- Regolamento dell'Istituto per gli allievi;
- Partecipazione alla elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa annuale in ordine alla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, e adozione del medesimo;
- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze della scuola;
- Criteri per la progettazione e realizzazione di viaggi di istruzione;
- Criteri generali relativi all'orario delle lezioni e alle altre attività scolastiche;
- Pareri sull'andamento generale educativo, didattico e amministrativo della scuola;
- Studio e verifica del Progetto Educativo;
 - Elezione della Giunta esecutiva composta secondo l'art.5.
 - Elezione dell'Organo di Garanzia

Art.4

Funzionamento

Il funzionamento del C.d.I segue la normativa di seguito specificata:

- Qualora il Direttore fosse impedito o assente il Consiglio è presieduto dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
- Il Vicepresidente è di diritto un rappresentante dei Genitori, eletto dallo stesso Consiglio di Istituto.
- La funzione di Segretario sarà affidata dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio.
- I Docenti sono eletti dal Collegio dei docenti tenuto conto dei criteri sopra esposti, restano in carica per un anno scolastico e possono essere riconfermati.
- I rappresentanti dei genitori sono eletti dall'assemblea dei rappresentanti di classe dei genitori, e restano in carica per l'arco del triennio.
- Annualmente si procede alla sostituzione dei Docenti che hanno perso i requisiti per cui sono stati eletti.
- Il Consiglio di Istituto, di norma, è convocato almeno 3 volte all'anno dal Presidente mediante

avviso scritto, con l'Ordine del giorno; la convocazione può anche essere richiesta da almeno un terzo dei componenti. In ogni caso occorre un preavviso di almeno 5 giorni; le riunioni avranno luogo di norma in orario pomeridiano/serale.

- Copia della convocazione e del relativo Ordine del giorno dovrà essere pubblicata nell'area del Sito dedicato agli Organi Collegiali.
- I Consiglieri di Istituto possono fare proposte da inserire nell'Ordine del giorno del C.d.I. facendole pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.
- Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.d.I., stabilire l'Ordine del giorno, secondo le proposte pervenute e le indicazioni della Giunta esecutiva.
- Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, le altre strutture di partecipazione della scuola, presso le Autorità e qualsiasi terzo. Egli può delegare queste funzioni ad altro componente del C.d.I.

Art.5

Giunta esecutiva

All'interno del C.d.I., è prevista la costituzione della Giunta Esecutiva:

- Il Consiglio esprime al suo interno una Giunta esecutiva composta da:
 - 1 Docente (eletti nel collegio docenti di inizio anno);
 - 1 Animatori di settore (il vicepreside della scuola di primo grado)
 - 1 Genitore (vicepresidente della Cons. d'Istituto della scuola di primo grado e il vicepresidente della Cons. d'Istituto della Scuola di secondo grado).
 - Della Giunta fanno parte di diritto il Presidente e il Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
 - La G.E. è presieduta dal Presidente. Essa prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.d.I., fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; Valuta le sanzioni disciplinari; Autorizza le visite guidate e i viaggi di istruzione; Svolge i compiti che le sono affidati dal C.d.I. - Le riunioni della G.E. non sono pubbliche

4. COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti ed è presieduto dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica. A sua discrezione, partecipa anche il Direttore.

4.1. Il Collegio dei docenti si riunisce per convocazione del Coordinatore dell'attività educativa e didattica almeno una volta ogni tre mesi.

4.2. Il Collegio dei docenti sceglie tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto secondo le seguenti modalità:

- i docenti interessati si candidano;
- si effettua la votazione mediante scrutinio segreto;
- in ogni scheda si possono indicare due nominativi;
- è possibile, con l'esplicito e comune accordo dei presenti, semplificare la procedura dell'elezione eleggendo, per alzata di mano, candidati proposti dall'assemblea stessa;
- risultano eletti i docenti più votati fino a copertura dei posti disponibili.

4.3. Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza assoluta, a meno che il Collegio stesso abbia richiesto, una maggioranza più qualificata.

4.4. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti prende in considerazione i pareri delle assemblee e dei rappresentanti di classe dei genitori

4.5. Spetta al Collegio dei docenti, nel quadro dei principi ispiratori e delle norme proprie della Scuola salesiana:

- collaborare alla formulazione e alla realizzazione del progetto educativo e alla programmazione ed organizzazione dell'attività didattico-educativo;

- contribuire con la propria competenza professionale al funzionamento didattico dell'Istituto;
- adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e al progetto educativo
- valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattico-educativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- deliberare sulle forme di sostegno e di recupero degli allievi in difficoltà;
- adottare i libri di testo e promuovere iniziative di sperimentazione e/o aggiornamento.
- integrare il PTOF con proposte che possano arricchirne i contenuti.
- promuovere iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, partecipazione a progetti specifici;
- proporre i criteri per la formazione, la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni.

4.6. Convocazione e funzionamento del Collegio docenti. Verbali e riunioni del Consiglio.

- a) Il Collegio Docenti è convocato dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
- b) Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, posta elettronica, ovvero in altra forma equivalente.
- c) Il Collegio docenti richiede la presenza di tutti i docenti: eventuali assenze devono essere giustificate; approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei docenti presenti.
- d) Le modalità di voto sono stabilite dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
- e) I verbali delle sedute del Collegio docenti devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica e dal Segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Collegio, tra i suoi membri.
- f) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Collegio.

5. CONSIGLIO DI CLASSE

5.1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ogni singola classe e dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica. Il Consiglio di Classe può essere aperto ai genitori rappresentanti.

5.2. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica o da un docente suo delegato. Si riunisce su convocazione del Coordinatore dell'attività educativa e didattica.

5.3. Spetta al Consiglio di classe:

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed allievi;
- favorire e verificare l'attuazione del progetto educativo a livello di classe;
- formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- esaminare e proporre soluzioni alle questioni relative alle attività parascolastiche della classe;

5.4. Su convocazione del Coordinatore dell'attività educativa e didattica e con la sola presenza dei docenti il Consiglio di Classe svolge le seguenti funzioni:

- programmare l'attività didattica ed educativa della classe in coordinamento con il Collegio dei docenti;
- procedere alla valutazione periodica e finale degli alunni;
- verificare periodicamente l'efficacia della sua azione didattico-educativa e cercare eventuali mezzi migliorativi;
- decidere sulla validità didattico-educativa di iniziative parascolastiche riguardanti la classe;
- esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione;

- discutere proposte da presentare al Collegio docenti riguardanti le azioni educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione;
- valutare mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari.

5.5. Convocazione e funzionamento del Consiglio di classe. Verbali e riunioni del Consiglio.

- a) Il Consiglio di classe è convocato dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
- b) Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, telefax, posta elettronica, ovvero in altra forma equivalente.
- c) Il Consiglio di classe richiede la presenza di tutti i docenti: eventuali assenze devono essere giustificate;
- d) Il consiglio di classe approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei docenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
- e) Le modalità di voto sono stabilite dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
- f) I verbali delle sedute del Consiglio di classe devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica e dal Segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri.
- g) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio.

6. ASSEMBLEA DEI GENITORI

6.1. L'assemblea di classe dei genitori è la riunione di tutti i genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli studenti della classe. Può essere convocata:

- dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica;
- dai rappresentanti dei genitori d'intesa con il Coordinatore dell'attività educativa e didattica;

All'assemblea possono partecipare:

- il Direttore;
- il Coordinatore dell'attività educativa e didattica;
- gli insegnanti della classe.

6.2. Perché l'assemblea sia valida è necessario sia rappresentata la maggioranza assoluta delle famiglie degli studenti.

6.3. L'assemblea designa come proprio coordinatore un genitore rappresentante.

6.4. Nelle decisioni e votazioni assembleari:

- ogni genitore dispone di un voto "pro-capite";
- non sono ammesse deleghe;
- ogni decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti, a meno che l'assemblea stessa abbia richiesto, a maggioranza assoluta una maggioranza più qualificata.

6.5. Finalità dell'assemblea di classe dei genitori:

- promuovere la formazione permanente dei genitori stessi in ordine al diritto-dovere di partecipare alla gestione della scuola;
- collaborare attivamente con proposte alla formulazione del progetto educativo, alla sua realizzazione e alla programmazione e organizzazione delle varie iniziative ed attività della classe e della comunità scolastica.

7. I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI

7.1. L'assemblea dei genitori di classe elegge al massimo due rappresentanti.

7.2. Le elezioni dei rappresentanti di classe avvengono seguendo la seguente procedura:

- tutti i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) della classe possono proporre la loro candidatura; le candidature vengono raccolte entro un termine stabilito dalla Presidenza.

Quindi:

- **se i candidati sono uno o due:** si procederà con la nomina senza elezione
 - **se i candidati sono di più:** si procede con la votazione. Ogni genitore può esprimere al massimo due preferenze: vengono eletti i quattro candidati a maggioranza assoluta o relativa.
- è possibile, con l'esplicito e comune accordo dei presenti, semplificare la procedura dell'elezione eleggendo, per alzata di mano, candidati proposti dall'assemblea stessa.

7.3. I rappresentanti in carica sono rieleggibili. Qualora un rappresentante si dimetta, si procede alla sostituzione inserendo (qualora ci sia) il primo dei non eletti, oppure in caso contrario si procederà a nuova elezione nella prima assemblea successiva alle dimissioni.

7.4. I rappresentanti rimangono in carica per tutto l'anno scolastico ed anche all'inizio del seguente fino alle nuove elezioni, da effettuare entro la prima seduta del Consiglio di Istituto.

7.5. Per quel che concerne la Scuola Sec. di Primo Grado, il genitore rappresentante di classe che ha ottenuto più voti si intende eletto nel Consiglio di Istituto.

7.6. I rappresentanti di classe dei genitori possono convocare, d'intesa con il Coordinatore dell'attività educativa e didattica, l'assemblea di classe dei genitori, redigendone l'o.d.g.

È loro compito:

- moderare lo svolgimento delle assemblee e redigerne il verbale;
- rendere operative le deliberazioni dell'assemblea, secondo le modalità approvate dall'Ente Gestore.

Varese, 04 e 05 settembre 2024

*Visto e adottato dal **Collegio Docenti** della Scuola Sec. di I grado in data: 04 e 05 settembre 2024*

*Il coordinatore delle attività
didattiche -educative*

*Il delegato del
legale rappresentante*